

REGISTRATO AL TRIBUNALE  
di LATRONICO

21-10-2013 238

I.º DELLA  
GIUSEPPE FERRARI

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€14,62

Agenzia QUATTORDICI/52  
Entrate

00011665 00004662 NDR61001  
00040571 10/07/2013 10:49:31  
0001100001 00722039790CFA7  
0000000000 0111033686516

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€13,38

Agenzia QUATTORDICI/52  
Entrate

00011665 00004662 NDR61001  
00040571 10/07/2013 10:49:31  
0001100001 00722039790CFA7  
0000000000 0111033686516

# COMUNE DI LATRONICO

Provincia di POTENZA

Repertorio n. 3206 del 8 Ottobre 2013

## CONTRATTO DI CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI TETTI DI IMMOBILI COMUNALI DA UTILIZZARE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilatredecim, il giorno otto del mese di ottobre, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa CAPALBO Cristina, Segretario del Comune di Latronico, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 comma 4, lettera c) DLgs 267/2000, sono comparsi i signori:

a)- Ing. Prosperino SUANNO nato a Latronico il 02/03/1966, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Latronico, codice fiscale 83000110763 - P.I. 00753300763, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione comunale";

b)- Sig. Angelo GALLO nato a Lauria (PZ) il 25/08/1965 ed ivi residente in Vico 2 Cairoli n. 15, in qualità di Legale rappresentante della società GIEFFE IMPIANTI S.C.P.A. - (capogruppo dell'ATI composta dalla ditta GIEFFE IMPIANTI S.C.p.A. e VIRGILIO S.r.l., aggiudicataria della concessione oggetto del presente atto), con sede in Lauria (PZ), via XXV Aprile n. 24 , Codice Fiscale 01591790769,

Della identità personale di detti componenti io Segretario comunale sono



GIEFFE IMPIANTI S.C.p.A.  
L'Amministratore Unico

personalmente certo;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso;

#### PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.09.2012 , esecutiva

ai sensi di Legge, è stato stabilito di dare avvio alla procedura per la scelta del

soggetto che, senza oneri finanziari a carico del bilancio comunale, avrebbe

dovuto realizzare e gestire impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni immobili

comunali;

Che in data 07/09/2012 è stato pubblicato il bando di gara per la concessione

a terzi in diritto di superficie dei tetti dei seguenti edifici comunali:

-“Scuola elementare Agromonte Magnano” per potenza presunta di Kwp 19;

-“Palestra Agromonte Magnano” per potenza presunta di Kwp 34;

-“Deposito mezzi S. Antonio” per potenza presunta di 20;

-“Seggio elettorale Calda” per potenza presunta di Kwp 12;

-“Ex asilo Nido” per potenza presunta di Kwp 14;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Territorio 72

del 08/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata l'aggiudicazione

della concessione del diritto di superficie del tetto dell'ex scuola elementare

“seggio elettorale Calda” e della scuola Materna di via Lacava (ex asilo nido)

in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte

GIEFFE IMPIANTI S.C.p.A. e VIRGILIO Srl , sede in Lauria (PZ) per

l'importo di € 75,00 per ogni Kwp installato all'anno, per un totale di anni 20

(venti);

Che con atto in data 28/01/2013 -Rep. 56.741 - Racc. 22.345 del Dott.

Giovanni Lomonaco, Notaio in Praia a Mare (CS), la Ditta GIEFFE

IMPIANTI S.C.p.A e la ditta VIRGILIO S.r.l. si sono costituite in ATI con la

nomina della ditta GIEFFE IMPIANTI S.c.p.a. quale capogruppo;

Che in data 16/01/2013 la costituita ATI ha presentato al Comune di

Latronico i seguenti progetti:

-Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 12,50 Kwp sul tetto della ex scuola elementare della frazione Calda - seggio elettorale- ;

-Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 14,25 kwp sul tetto della scuola materna di via Lacava (ex asilo nido);

Che con Deliberazione n. 10 del 31/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, la

Giunta Comunale ha preso atto dei progetti ritenendoli in linea con le finalità

e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

Che in data 04/02/2013 il Comune di Latronico ha effettuato la consegna dei progetti, nelle more del contratto, alla Società concessionaria per consentire

l'avvio di tutte le pratiche e le richieste di autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI




##### Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione comunale di Latronico concede all'Associazione temporanea di imprese composta dalla ditta GIEFFE IMPIANTI S.C.p.a. e

VIRGILIO Srl con sede in Lauria (PZ), Via XXV Aprile - ( Capogruppo

GIEFFE IMPIANTI S.C.p.a. P.I. 01591790769), che accetta senza riserva

alcuna, in diritto di superficie il tetto della ex scuola elementare della frazione



Calda - seggio elettorale- e della scuola materna di via Lacava -ex asilo nido- per l'esclusiva realizzazione di impianti fotovoltaici, gestione e monitoraggio degli stessi, senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente per un periodo di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di messa in esercizio degli impianti, che si impegna a rispettare le condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### Articolo 2. Forma del contratto

1. La Ditta GIEFFE IMPIANTI S.C.p.a. in qualità di capogruppo con sede in Lauria (PZ) alla via XXV Aprile n. 24, garantisce la realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici :

- Impianto della potenza di Kwp 12,50 Kwp sul tetto della ex scuola elementare della frazione Calda - seggio elettorale-;
- Impianto della potenza di Kwp 14,25 kwp sul tetto della scuola materna di via Lacava -ex asilo nido-;

2. Acquisisce il diritto ad introitare l'intera somma scaturente dal riconoscimento della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE ai sensi del D.M. 19/02/1997 (Conto Energia), nonché le somme derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta relativamente al periodo di durata del contratto. Assume, pertanto, la piena ed esclusiva titolarità degli impianti fotovoltaici realizzati, compresi i rischi, i costi e i proventi derivanti dagli stessi;

#### Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ventennale, determinato dall'importo a rialzo offerto in sede di gara, ammonta ad € 40.125,00, IVA esente ai sensi di Legge.
2. Il canone annuale complessivo, stabilito in € 2.006,25, IVA esente ai sensi di Legge, dovrà essere corrisposto in due rate alla fine di ogni semestre, a

Giovanni Lomonaco, Notaio in Praia a Mare (CS), la Ditta GIEFFE

IMPIANTI S.C.p.A e la ditta VIRGILIO S.r.l. si sono costituite in ATI con la

nomina della ditta GIEFFE IMPIANTI S.c.p.a. quale capogruppo;

Che in data 16/01/2013 la costituita ATI ha presentato al Comune di

Latronico i seguenti progetti:

-Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 12,50 Kwp sul tetto della ex scuola elementare della frazione Calda - seggio elettorale- ;

-Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 14,25 kwp sul tetto della scuola materna di via Lacava (ex asilo nido);

Che con Deliberazione n. 10 del 31/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, la

Giunta Comunale ha preso atto dei progetti ritenendoli in linea con le finalità

e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

Che in data 04/02/2013 il Comune di Latronico ha effettuato la consegna dei

atti, nelle more del contratto, alla Società concessionaria per consentire l'avvio di tutte le pratiche e le richieste di autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione comunale di Latronico concede all'Associazione temporanea di imprese composta dalla ditta GIEFFE IMPIANTI S.C.p.a. e

VIRGILIO Srl con sede in Lauria (PZ), Via XXV Aprile - ( Capogruppo

GIEFFE IMPIANTI S.C.p.a. P.I. 01591790769), che accetta senza riserva

alcuna, in diritto di superficie il tetto della ex scuola elementare della frazione



partire dalla data di messa in esercizio degli impianti;

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### Articolo 4. Durata


1. La concessione in diritto di superficie dei tetti degli immobili innanzi specificati avrà durata ventennale, eventualmente rinnovabile, previo accordo tra le parti, con decorrenza dalla data di messa in esercizio degli impianti.
2. In caso di rinnovo il canone sarà opportunamente concordato e rivalutato dalle parti;

### Articolo 5. Penale

1. L'attività oggetto della contratto dovrà essere attuata secondo le modalità e le migliori regole della tecnica e dell'arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al successivo art. 6 e in caso di mancata realizzazione di un solo impianto, per motivi dipendenti dal concessionario, trascorsi sei mesi dall'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale può rescindere di diritto il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, a titolo di penale, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni agli immobili.

### Articolo 6. Oneri a carico del concessionario.

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri a lui imposti per Legge e per Regolamento.
2. In ogni caso si intendono comprese nell'appalto e perciò a carico del concessionario le spese per:
  - a) progettazione a firma di un tecnico abilitato, direzione lavori e di cantiere, e le pratiche necessarie per l' ammissione alle tariffe incentivanti;



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
GIEFFE Udipolis S.p.A.  
L'Amministrazione Unica

*[Handwritten signature]*

b) l'esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori nell'attività oggetto della concessione;

c) tutti i costi di realizzazione e gestione;

d) l'esecuzione a sua cura e spese, anche in ottemperanza a normative sopravvenute, di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e il monitoraggio dell'impianto, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, di macchine, attrezzature e dispositivi al fine di garantire l'ottimale funzionamento degli impianti in ogni loro componente;

e) la rimozione degli impianti fotovoltaici entro sei mesi dalla scadenza del ventesimo anno e il ripristino della copertura degli edifici a regola d'arte;

f) la sistemazione e riparazione del tetto nel caso in cui, in fase di posa degli impianti o durante il periodo di concessione, si dovessero produrre lesioni o danni al medesimo;

g) il versamento del corrispettivo annuo offerto in sede di gara nei tempi stabiliti;

h) la stipula di apposito contratto di assicurazione che copra i danni all'Amministrazione comunale o a terzi a causa dei lavori eseguiti e dagli impianti installati e i danni a persone;

i) la stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni compresi incendi ai beni oggetto della concessione.

#### Articolo 7. Obblighi per l'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale si impegna a concedere in uso gratuito alla concessionaria l'occupazione del suolo pubblico e lo spazio necessario per l'installazione degli impianti e relativi accessi necessari per il corretto

funzionamento e controllo per tutta la durata della concessione.

#### Articolo 8. Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nella struttura, a mezzo di personale preposto, al fine di verificare lo stato di manutenzione dei beni;

#### Articolo 9. Collaudo

1. Prima della messa in esercizio le opere dovranno essere sottoposte a collaudo e dovrà essere dichiarata la sicurezza e l'idoneità dell'impianto conformemente alle vigenti normative nazionali di settore;

#### Articolo 10. Cessione degli immobili

1. Nel caso in cui il Comune di Latronico intendesse procedere alla vendita a terzi di uno degli immobili ove è installato un impianto, esso sarà tenuto ad obbligare l'acquirente al subentro nel presente contratto in tutte le sue parti e alle stesse condizioni;

#### Articolo 11. Risoluzione del contratto.

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- b) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- c) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



GIEFFE D'AMANTI S.p.A.  
L'Amministratore Unico

*Carfello*



e) non rispetto dei tempi per il pagamento del canone.

#### Articolo 12. Controversie.

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione, in caso contrario si ricorrerà al competente Foro di Lagonegro;

### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia.

1. Trattandosi di contratto di importo inferiore a € 154.937,07 non necessita il certificato antimafia delle ditte aggiudicatarie. Il sig. Angelo GALLO, pertanto, previa ammonizione da parte di me Segretario Comunale circa la responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ha dichiarato che alla data odierna nei propri confronti e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare non sussistono procedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 - quater comma 2 della Legge 31/05/1965 n. 575, come modificata dalle successive disposizioni legislative vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

2. Secondo quanto dispone l'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 490/94 nella ipotesi in cui elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa venissero accertati a carico del Sig. Angelo GALLO e/o dei suoi familiari, successivamente alla stipula del presente atto, il medesimo verrà risolto e verrà fatto salvo il pagamento del valore della prestazione eseguita.

#### Articolo 14. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Per tutto il periodo di validità del contratto è fatto espresso divieto all'affidatario di alienare e/o dismettere alcun impianto.



Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), ai sensi dell'art 113 del DLgvo 163/2006 e s.m.i., mediante:

- polizza fideiussoria n. 103404404 in data 12/09/2013, rilasciata da Unipol Assicurazioni agenzia di Potenza, per l'importo di € 93,75 con scadenza in data 06/09/2014, da rinnovare nei quindici giorni precedenti la data di scadenza, pena la decadenza del contratto;

- polizza fideiussoria numero 103404406 in data 12/09/2013, rilasciata da Unipol Assicurazioni agenzia di Potenza, per l'importo di € 106,88 con scadenza in data 06/09/2014, da rinnovare nei quindici giorni precedenti la data di scadenza, pena la decadenza del contratto;

2. La modalità di svincolo della garanzia fideiussoria avverrà secondo le modalità previste della normativa vigente in materia.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla scadenza del ventesimo anno.

Articolo 16. Polizze assicurative.

1. Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'art 129 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. n. due polizze di assicurazione per responsabilità civile conto terzi per danni a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione degli impianti, numero 103400065 in data 05/07/2013 rilasciata da Unipol Assicurazioni agenzia di Potenza con un massimale garantito di € 500.00,00;

2. Ha stipulato, inoltre, polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni compresi incendi ai beni oggetto della concessione numero 103400041/1 in



*Handwritten signature*

*GIFFRIPUQUANI S.p.A.  
Amministratore Unico*



*De Fello*



data 13/09/2013 rilasciata da Unipol Assicurazioni agenzia di Potenza con un  
massimale garantito di € 500.00,00 con scadenza in data 20/06/2014 da  
rinnovare nei quindici giorni precedenti la data di scadenza, pena la  
decadenza del contratto;

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e  
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgvo n 163/2006  
ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e il capitolato generale  
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,  
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario;

2. Sono, altresì, a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti  
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della  
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione delle  
parti e si compone di n. 10 fasciate scritte per intero .


Le stesse parti lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come  
segue:

Il Rappresentante dell'Amministrazione comunale

Il Concessionario

- Ing. Prosperino SUANNO-

- Geom. Angelo GALLO-



Il Segretario comunale



L'Amministratore Unico

-D.ssa Cristina CAPALBO -

